

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sull'ordine dei lavori	84
5-03423 Schirru: Collocazione degli uffici dell'amministrazione finanziaria a Cagliari	84
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	98
5-04301 Mattesini: Utilizzo della graduatoria degli idonei in un concorso per il reclutamento di funzionari presso l'Agenzia delle entrate	85
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	102

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04130 Ventucci: Interpretazione della normativa in materia di depositi fiscali a fini IVA .	86
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	103
5-04536 Lo Monte e Zeller: Applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti destinati alla riqualificazione di finanziamenti già in essere	87
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	106
5-04537 Fugatti: Legittimità della determinazione in misura fissa del canone di occupazione di spazi pubblici relativi ai passi carrabili	87
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	108
5-04538 Fluvi: Applicazione della tassa di concessione governativa alle apparecchiature terminali per il servizio pubblico terrestre di telecomunicazioni	88
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	109
5-04539 Barbato: Iniziative a tutela dei piccoli azionisti delle società quotate e revisione dei meccanismi di remunerazione dei <i>manager</i>	89
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	111

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364 e abb.-A (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	90
Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate. C. 3442 Gregorio Fontana (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	90

SEDE REFERENTE:

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	91
---	----

RISOLUZIONI:

7-00455 Fugatti: Regime IVA dei beni introdotti in un deposito fiscale attraverso la sola annotazione su registro (<i>Discussione e rinvio</i>)	91
---	----

7-00513 Strizzolo: Emanazione del decreto ministeriale di riduzione dell'accisa sui carburanti, in attuazione dell'articolo 1, commi da 290 a 293, della legge n. 244 del 2007 (<i>Discussione e rinvio</i>)	93
7-00538 Fugatti: Problematiche concernenti l'iscrizione presso il registro delle imprese degli atti di trasferimenti di quote di società a responsabilità limitata (<i>Discussione e rinvio</i>) .	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	97

INTERROGAZIONI

Mercoledì 6 aprile 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.45.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di passare, prima, allo svolgimento delle interrogazioni e, quindi, agli altri punti all'ordine del giorno.

5-03423 Schirru: Collocazione degli uffici dell'amministrazione finanziaria a Cagliari.

Il Sottosegretario Sonia Viale risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Amalia SCHIRRU (PD), si dichiara innanzitutto dispiaciuta per il fatto che il Governo abbia ritenuto di fornire risposta all'interrogazione, presentata a settembre 2010, solo dopo che l'Agenzia del territorio di Cagliari ha già avviato le operazioni di trasloco dalla vecchia sede della « cittadella finanziaria », nella quale erano stati accorpati gli uffici dell'Agenzia medesima e quelli dell'Agenzia delle entrate, al fine di attribuire funzionalità ed efficienza agli uffici stessi e di semplificare i rapporti fra pubblica amministrazione e contribuenti.

Inoltre, rileva con rammarico come nemmeno la mobilitazione dei cittadini, i

quali hanno raccolto ben 15.000 firme in 15 giorni, sia valsa ad evitare il predetto trasferimento di sede.

In proposito, ricorda come l'ipotesi della separazione degli sportelli delle due Agenzie fosse ciclicamente riemersa negli ultimi otto anni, e fosse stata sempre scongiurata, finora, grazie al lavoro congiunto delle istituzioni, dei consigli provinciali e comunali, dei sindacati e di alcuni ordini professionali.

Rammenta quindi che fin dal maggio 2004, anche la Commissione Finanze della Camera aveva approvato due risoluzioni sulla ricollocazione degli uffici finanziari di Cagliari, la n. 7-00411 e la n. 7-00432, presentate, rispettivamente, dai deputati Benvenuto e Maurandi e da Antonio Pepe e Anedda, le quali impegnavano il Governo a contrastare i progetti di scorporo degli uffici finanziari, a condurre un'analisi dei costi/benefici dei progetti stessi, ad acquisire i pareri degli enti locali e a disporre la revoca del progetto di scorporo e trasferimento della cosiddetta cittadella finanziaria di Cagliari.

Ciò nonostante, l'Amministrazione finanziaria ha proceduto allo scorporo, incurante delle proteste di numerosi professionisti e utenti, i quali hanno invano evidenziato, in molteplici occasioni e in tutte le sedi, non soltanto i costi connessi con il trasferimento degli uffici dell'Agenzia del territorio, ma anche i disservizi derivanti dalla conclusione di quell'esperienza di strettissima collaborazione con l'Agenzia delle entrate che aveva costituito la motivazione principale della nascita della « cittadella finanziaria ».

In particolare, l'attuazione di tale separazione fa compiere all'Amministrazione finanziaria un notevole passo indietro rispetto ai risultati conseguiti per effetto della centralizzazione di tutti gli

uffici finanziari in un'unica struttura, rappresentati, fino ad oggi, dalla facile raggiungibilità da qualunque parte della città e dell'*hinterland*, con ampia disponibilità di parcheggi per dipendenti ed utenti, grazie ad un'intensa frequenza di mezzi pubblici e alla fermata della metropolitana leggera, dalle economie di tempo per i dipendenti, i cittadini ed i professionisti, dalla possibilità di trovare i servizi bancari prossimi a quelli finanziari centralizzati, dalle strutture organizzate per una comoda e razionale attesa dei contribuenti, nonché dai servizi di ristorazione disponibili.

D'altra parte, le economie invocate per motivare la scelta del trasferimento degli uffici – di cui non è stato possibile avere contezza, nonostante un incontro appositamente richiesto alla direttrice dell'Agenzia del territorio – saranno pesantemente controbilanciate dalle diseconomicità causate ai contribuenti e ai professionisti, i quali, per risolvere i propri problemi con l'Amministrazione finanziaria, saranno costretti a recarsi in una zona della città difficile da raggiungere, sia per la scarsa presenza di mezzi pubblici, sia perché l'accesso veicolare alla nuova sede di via Jenner avviene attraverso un tratto di strada congestionato e rischioso.

Infatti, via Jenner è un tratto di strada cieco, a due corsie, che termina con l'ingresso secondario dell'Azienda ospedaliera Brotzu, la più grande della Sardegna, che ospita reparti di eccellenza di interesse non solo regionale, nella quale lavorano circa 2.500 operatori. Inoltre, a via Jenner hanno sede altre strutture sanitarie, che si occupano della cura e della ricerca della microcitemia e delle malattie rare, molto diffuse in Sardegna, nonché di malattie oncologiche, alle quali accedono quotidianamente centinaia di cittadini, anche per sottoporsi a terapie salvavita.

A tale proposito, evidenzia come il trasferimento degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, che quotidianamente ricevono centinaia di utenti tra professionisti, notai o semplici cittadini, possa costituire un potenziale pregiudizio per il diritto alla salute di tutti i sardi, che

sarebbero ulteriormente gravati dall'aumento del traffico e dall'impossibilità di trovare parcheggio nelle vicinanze dei predetti presidi ospedalieri.

Ritiene, pertanto, del tutto ingiustificata la scelta di attuare il trasferimento degli uffici dell'Agenzia del territorio di Cagliari a via Jenner, in considerazione del fatto che vi era la possibilità di realizzare risparmi sul canone di locazione dalla vecchia sede di via Vesalio, senza procedere allo smembramento della cittadella finanziaria, dal quale deriverà, purtroppo, uno scadimento del livello dei servizi erogati dall'Amministrazione finanziaria ai cittadini cagliaritari.

5-04301 Mattesini: Utilizzo della graduatoria degli idonei in un concorso per il reclutamento di funzionari presso l'Agenzia delle entrate.

Il Sottosegretario Sonia Viale risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Donella MATTESINI (PD), replicando, ringrazia il Sottosegretario della risposta, la quale ha reso nota l'intenzione dell'Agenzia delle entrate di assumere a tempo indeterminato anche i candidati risultati idonei al concorso per l'assunzione di 825 funzionari, bandito nel 2008, in considerazione dell'importante investimento effettuato in occasione della predetta procedura concorsuale.

Si dichiara, pertanto, parzialmente soddisfatta, rilevando tuttavia come nella risposta permangano elementi di ambiguità, se non di contraddittorietà, in quanto l'Agenzia dichiara l'intenzione di bandire un nuovo concorso per le assunzioni relative al triennio 2011-2013 e per coprire il normale *turnover*.

Osserva, peraltro, come sia destituita di fondamento l'affermazione secondo la quale gli idonei di un concorso non vantano un diritto soggettivo all'assunzione, essendo tale tesi contraddetta non soltanto dalle disposizioni recate dalla legge finanziaria 2008, le quali avevano vincolato l'Agenzia delle entrate ad attingere prio-

ritariamente dalle graduatorie esistenti, prima di bandire nuovi concorsi, ma anche da numerose sentenze della giurisprudenza amministrativa e, più di recente, da una sentenza pronunciata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 6 aprile 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04130 Ventucci: Interpretazione della normativa in materia di depositi fiscali a fini IVA.

Cosimo VENTUCCI (PdL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Cosimo VENTUCCI (PdL) sottolinea la necessità di risolvere quanto prima la problematica oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, la quale sta assumendo dimensioni ormai incresciose. Si dichiara quindi soddisfatto della risposta resa dal Sottosegretario, la quale chiarisce, quanto meno, che ormai, in materia tributaria si procede attraverso atti di materia secon-

daria piuttosto che con interventi legislativi.

Rileva, comunque, una certa confusione nei concetti utilizzati nella risposta preparata dagli uffici del Ministero, la quale fa riferimento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, senza invece richiamare, come sarebbe stato opportuno, la disciplina comunitaria in materia doganale. Stigmatizza, quindi, come l'orientamento assunto in sede interpretativa dall'Amministrazione finanziaria abbia completamente stravolto l'interpretazione autentica fornita dal Parlamento con l'articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008, sulla disciplina applicabile ai depositi fiscali a fini IVA.

A tale proposito sottolinea come, prendendo spunto da comportamenti illeciti che certamente sono stati posti in essere da alcuni operatori, si stia penalizzando un intero comparto, attraverso un'interpretazione restrittiva della disciplina in materia di depositi fiscali che non tiene neanche conto delle effettive modalità di funzionamento del settore doganale. A questo riguardo evidenzia come, in tutti i casi in cui le merci importate superino la linea di confine, devono essere automaticamente assolti gli obblighi IVA, depositando in dogana le somme relative, le quali costituiscono garanzia ai fini dell'assolvimento degli obblighi tributari nei confronti dell'Erario.

Ritiene quindi opportuno approfondire in tempi brevi la tematica, attraverso una serie di audizioni, tra le quali sarebbe probabilmente utile prevedere anche quella del Ministro per le politiche comunitarie, che potrebbe chiarire alla Commissione i motivi per cui si è deciso di attribuire le competenze relative all'intero sistema doganale europeo agli organismi comunitari. Rileva, infatti, come tale decisione sia probabilmente alla base di alcune anomalie che si registrano in tale comparto, testimoniate dal fatto che le operazioni doganali svolte in Italia risultano inferiori, sia in termini assoluti, sia in

rapporto al numero di abitanti, rispetto a quelle effettuate in altri Paesi europei, quali l'Olanda.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in riferimento alle problematiche affrontate dall'atto di indirizzo, e che è anche oggetto della risoluzione 7-00455 Fugatti, suggerisce l'opportunità di procedere, nei prossimi giorni, all'audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane, il quale potrà certamente offrire un contributo utile a risolvere i problemi evidenziati.

Cosimo VENTUCCI (Pdl) condivide la proposta del Presidente di procedere all'audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) concorda con le considerazioni espressi dal deputato Ventucci, ritenendo anch'egli opportuno approfondire la tematica sottesa all'interrogazione attraverso l'audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane.

5-04536 Lo Monte e Zeller: Applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti destinati alla riqualificazione di finanziamenti già in essere.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ringrazia il Sottosegretario, prendendo atto del carattere interlocutorio della risposta, dovuto alla delicatezza della questione affrontata dall'interrogazione, e alla conseguente necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti.

Ritiene peraltro che, in una fase in cui l'economia comincia a dare timidi segnali di ripresa, non debba essere negata l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui agli articoli da 15 a 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del

1973 alle *holding* che hanno contratto, con gli istituti di credito, finanziamenti per l'estinzione di affidamenti accordati in precedenza alle stesse *holding* o alle società da esse controllate, i quali non rappresentano forme di dilazione di pagamento di operazioni già esistenti, ma nuovi finanziamenti, formalizzati con autonomi contratti e idonei a costituire la provvista di nuove disponibilità, da impiegare per l'estinzione di debiti pregressi.

Auspica, quindi, che il Governo si adoperi affinché sia superato, eventualmente in via interpretativa, l'orientamento recentemente manifestato da alcuni uffici dell'Agenzia delle entrate, i quali hanno applicato ai predetti finanziamenti, peraltro in contrasto con la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 2 del 2004, non la menzionata imposta sostitutiva, ma le ordinarie imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, nonché la tassa sulle concessioni governative, determinando, in tal modo, una situazione di incertezza che rischia di causare il blocco dei predetti finanziamenti e conseguentemente, la stasi di attività rilevanti per l'economia del Paese.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che la questione affrontata dall'interrogazione possa essere inclusa tra i temi da sottoporre al direttore dell'Agenzia delle entrate in occasione di un'audizione che dovrebbe svolgersi nelle prossime settimane.

5-04537 Fugatti: Legittimità della determinazione in misura fissa del canone di occupazione di spazi pubblici relativi ai passi carrabili.

Giovanni FAVA (LNP) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giovanni FAVA (LNP), pur esprimendo soddisfazione per la precisione e la pun-

tualità della risposta, che dimostra lo sforzo compiuto dal Governo per cercare di fornire agli interroganti un riscontro il più possibile esauriente, rileva come permanga la necessità di dirimere, sul piano non solo tecnico, ma anche politico, la questione sollevata dall'atto di sindacato ispettivo, il quale pone, essenzialmente, il problema di stabilire se sia consentito ai comuni di determinare il canone di occupazione di spazi pubblici, nel caso di passi carrabili, in misura fissa per ogni accesso, indipendentemente dalla superficie dei passi medesimi e da ogni altro parametro, per lo più destinando le relative entrate al finanziamento di specifiche finalità, quali la costruzione di un polo scolastico, come disposto dalla delibera del Consiglio comunale di Gonzaga menzionata nell'interrogazione, che rischia di costituire un pericoloso precedente.

In particolare, ritiene che il comportamento del Comune di Gonzaga, il quale ha sostanzialmente approfittato di una lacuna della disciplina vigente in materia, sia improntato a criteri arbitrari e iniqui, non essendo conforme ai principi del nostro ordinamento la determinazione di un canone di occupazione di spazio pubblico che prescindendo sia dalla superficie del passo carrabile sia dal tipo di autorizzazione.

Considera, pertanto, opportuno che il Parlamento e il Governo si facciano promotori di iniziative volte a colmare la predetta lacuna e, nel breve periodo, a verificare se sussistano le condizioni per dare ai cittadini una risposta non interlocutoria in merito alla problematica segnalata dagli interroganti.

5-04538 Fluvi: Applicazione della tassa di concessione governativa alle apparecchiature terminali per il servizio pubblico terrestre di telecomunicazioni.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Alberto FLUVI (PD), nel prendere atto della risposta del Sottosegretario, osserva come non si possa affatto dare per scontata la tesi, sostenuta dall'Amministrazione finanziaria, secondo la quale l'articolo 218 del decreto legislativo n. 259 del 2003 non avrebbe operato alcuna abrogazione del regolamento introdotto con decreto ministeriale n. 33 del 1990 e che, pertanto, il rilascio all'utente del documento attestante la sua condizione di abbonato al servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, il quale sostituisce la licenza di cui all'abrogato articolo 318 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, realizza il presupposto impositivo ai fini dell'applicazione della relativa tassa di concessione governativa.

Ritiene, invece, che il nuovo codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003, abbia apportato al settore rilevanti innovazioni, nell'ambito di un processo di privatizzazione che ha avuto come principale conseguenza il passaggio dalla concessione – atto amministrativo emanato nell'ambito di un rapporto pubblicistico, nell'ambito del quale la pubblica amministrazione gode di una posizione di supremazia sui privati – al contratto, cioè ad uno strumento di diritto privato, che presuppone una posizione di parità tra i contraenti. Ciò sembrerebbe comportare l'implicita abrogazione di tutta la normativa basata sulla sussistenza di un rapporto concessorio di tipo pubblicistico e, in particolare, il venir meno del presupposto legislativo necessario ai fini dell'imposizione dell'obbligo di pagamento della tassa di concessione governativa.

Segnala, peraltro, come tale ricostruzione risulti avvalorata da due sentenze recentemente pronunciate dalle commissioni tributarie regionali di Perugia e di Venezia-Mestre, rilevando, altresì, come l'opinione contraria dell'Amministrazione finanziaria, del resto prevedibile, sia da ricondurre al timore di dover rimborsare ai contribuenti gli importi relativi alle tasse di concessione governativa versate a

partire dall'entrata in vigore del menzionato decreto legislativo n. 259 del 2003.

Sospendendo, quindi, ogni giudizio in merito alla risposta fornita dal Sottosegretario, invita il Governo ad approfondire la questione affrontata dall'interrogazione, anche in considerazione del fatto che nei prossimi mesi anche altri organi giurisdizionali aderiranno probabilmente all'orientamento già espresso dalle citate commissioni tributarie regionali.

5-04539 Barbato: Iniziative a tutela dei piccoli azionisti delle società quotate e revisione dei meccanismi di remunerazione dei *manager*.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Francesco BARBATO (IdV) esprime grande soddisfazione per le preannunciate dimissioni del Presidente del Consiglio di amministrazione di Generali Cesare Geronzi, considerando in termini molto positivi la conclusione di una questione delicatissima, relativa alla gestione ed agli assetti interni del Gruppo Generali, che è stata al centro dell'attenzione della Commissione Finanze nell'ultimo mese. Ritiene, a tale proposito, che tale vicenda testimoni come il Parlamento, e la politica nel suo complesso, quando sono orientati a realizzare l'interesse generale, possano svolgere una positiva azione di stimolo rispetto ad alcuni fondamentali problemi del Paese. Considera invece deludente il ruolo meramente notarile che il Governo ha inteso assumere su tale tematica, che avrebbe potuto avere ricadute negative non solo sul Gruppo Generali, ma sull'intero mercato finanziario nazionale, il quale attendeva da tempo una svolta nella *governance* dello stesso Gruppo, come dimostrato dall'immediato, sensibile incremento della quotazione di borsa del titolo non appena si è diffusa la notizia delle dimissioni del Presidente Geronzi.

Su un piano più generale, sottolinea come le istituzioni italiane, e, segnatamente, l'Esecutivo, debbano avere la capacità di vigilare sul rispetto della normativa in materia di mercati finanziari e di gestione delle società quotate, prevenendo e sanzionando eventuali fenomeni di scarsa trasparenza o di cattiva gestione, senza dover attendere l'intervento di soggetti stranieri e senza ricorrere all'azione di supplenza svolta in molti casi dall'autorità giudiziaria.

In particolare, considera inaccettabile dover assistere alle dichiarazioni di un finanziere straniero, quale Tarek Ben Ammar, il quale ha sostenuto che, senza le recenti dichiarazioni di un socio straniero di Generali, il Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione Vincent Bollorè, il bilancio del Gruppo Generali avrebbe rischiato di risultare falso, laddove invece il controllo sulla regolarità di bilancio dovrebbe essere assicurato dagli organi di controllo interni del Gruppo ovvero, in ultima istanza, dalle autorità di vigilanza.

In tale contesto sottolinea altresì la necessità di rivedere profondamente la disciplina concernente i meccanismi di remunerazione dei *manager* delle società quotate, stigmatizzando, al riguardo, come al Presidente dimissionario del Consiglio di amministrazione di Generali sarebbe stata riconosciuta, nel caso in cui non fosse stato confermato nella carica, un'indennità, pari a 2 annualità del suo compenso lordo, che appare scandalosa ove si consideri che molto spesso i lavoratori si vedono riconoscere un trattamento di fine rapporto addirittura inferiore all'ammontare dei versamenti effettuati nel corso della loro vita lavorativa.

Ritiene altresì improcrastinabile intervenire per rafforzare la disciplina in materia di requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali, evitando che siano attribuite altissime responsabilità a soggetti che, come Geronzi, sono stati condannati per gravi reati e che, comunque, con la loro cattiva gestione, hanno provocato danni al patrimonio della società, agli azionisti, ed al mercato nel suo complesso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 aprile 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

C. 2364 e abb.-A.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 aprile scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore aveva illustrato il provvedimento, formulando una proposta di parere favorevole con condizione ed osservazione.

Alberto FLUVI (PD) chiede di rinviare l'espressione del parere, al fine di approfondire ulteriormente il contenuto del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, accedendo alla richiesta formulata dal deputato Fluvi, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nel corso della prossima settimana.

Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate.

C. 3442 Gregorio Fontana.

(Parere alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 aprile scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore aveva illustrato il provvedimento, formulando una proposta di parere favorevole con osservazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE esprime una valutazione negativa sul comma 2 dell'articolo 4 della proposta di legge, il quale prevede che alle associazioni di interesse delle Forze armate si applichino, per le attività direttamente connesse alle finalità statutarie, le disposizioni dell'articolo 150 del Testo unico delle imposte sui redditi. A tale proposito ricorda che il predetto articolo 150 del TUIR sancisce il carattere non commerciale delle attività istituzionali svolte dalle ONLUS, nonché l'esclusione dal reddito imponibile dei proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse.

In questo contesto evidenzia come la norma di cui al comma 2 dell'articolo 4 si ponga in netto contrasto con la *ratio* della disciplina tributaria prevista per le ONLUS, sia in quanto le associazioni di interesse delle Forze armate non perseguono, diversamente dalle ONLUS, finalità di solidarietà sociale, sia in quanto le associazioni stesse hanno, in alcuni casi, personalità giuridica di diritto pubblico.

Sottolinea, inoltre, come le predette associazioni possano già avvalersi delle disposizioni di favore previste dall'articolo 148 del TUIR, qualora rivestano la

qualifica di enti non commerciali di tipo associativo senza scopo di lucro, e come esse possano altresì optare per il regime tributario agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991, la quale prevede, in particolare, modalità agevolate di determinazione dell'imposta sui redditi e dell'IVA, nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili e di certificazione dei corrispettivi.

Gianluca FORCOLIN (LNP), *relatore*, considera opportuno approfondire le osservazioni sviluppate dal Sottosegretario.

Suggerisce, pertanto, di rinviare l'espressione del parere alla giornata di domani.

Gianfranco CONTE, *presidente*, condividendo il suggerimento formulato dal relatore, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad una seduta da convocare nella giornata di domani.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 aprile 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 15.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la Commissione Bilancio ha rinviato a domani il seguito dell'esame in sede consultiva del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.05.

RISOLUZIONI

Mercoledì 6 aprile 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 15.05.

7-00455 Fugatti: Regime IVA dei beni introdotti in un deposito fiscale attraverso la sola annotazione su registro.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che la risoluzione in titolo è stata sottoscritta dai deputati Comaroli e Forcolin.

Massimo POLLEDRI (LNP) illustra la risoluzione, di cui è cofirmatario, ricordando innanzitutto che l'articolo 50-*bis* del decreto-legge n. 331 del 1993 istituisce e disciplina i depositi fiscali ai fini IVA per la custodia di beni nazionali e comunitari, stabilendo, alla lettera *b*) del comma 4, che le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e, al comma 6, che l'imposta sul valore aggiunto è assolta dal soggetto che procede all'estrazione dei beni dal deposito, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, attraverso il meccanismo dell'inversione contabile.

In proposito, rileva come l'Amministrazione finanziaria, di recente, abbia contestato l'utilizzo virtuale, esclusivamente contabile, del deposito fiscale ai fini IVA da parte degli operatori, ritenendo che, ai fini dell'applicazione dell'istituto, non sia più sufficiente la sola annotazione dei beni

nel registro di cui al comma 3 del medesimo articolo 50-*bis*, ma sia necessaria la materiale introduzione fisica dei beni nel deposito. Alla luce di tale interpretazione, l'Amministrazione ha proceduto a recuperare l'imposta dagli operatori che non l'avevano assolta in dogana, usufruendo dell'esenzione di cui al comma 4, lettera b), dell'articolo 50-*bis*.

Tuttavia, l'orientamento assunto in merito dall'Amministrazione finanziaria ha comportato la paradossale e inaccettabile conseguenza di una duplicazione dell'IVA sulla base del medesimo presupposto impositivo sostanziale, disciplinato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e rappresentato dall'importazione di beni nel territorio italiano. Infatti, l'imposta che l'Amministrazione finanziaria pretende di recuperare sui beni è già stata assolta dai soggetti passivi al momento dell'estrazione degli stessi beni dal deposito fiscale IVA, ai sensi dell'articolo 50-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993.

Ritiene, quindi, che non possa considerarsi esigibile da parte dell'Amministrazione finanziaria, alla luce dei principi di sostanzialità, effettività, proporzionalità e divieto di duplice imposizione, ai quali si ispirano l'ordinamento tributario nazionale e quello comunitario, l'imposta già assolta, attraverso il meccanismo dell'inversione contabile, al momento dell'estrazione dei beni dal deposito IVA.

A favore di tale tesi milita, del resto, il disposto dell'articolo 6, comma 9-*bis*, terzo periodo, del decreto legislativo n. 471 del 1997, il quale disciplina espressamente l'ipotesi di errata applicazione del meccanismo dell'inversione contabile previsto dall'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, prevedendo, sia nel caso in cui il cedente abbia applicato l'IVA con le consuete modalità, addebitandola in fattura anziché avvalendosi del *reverse charge*, sia nel caso in cui il cedente e il cessionario abbiano commesso irregolarità – il primo emettendo fattura senza applicazione dell'imposta, il secondo emettendo autofattura in carenza dei presupposti di

legge – che il tributo sia comunque considerato assolto, seppur in maniera irregolare, e che la sanzione sia limitata al 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta, entro un limite minimo e massimo, lasciando impregiudicato il diritto alla detrazione del tributo ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

In tale contesto, l'atto di indirizzo impegna il Governo ad adottare tutte le opportune iniziative per assicurare una corretta interpretazione delle previsioni di cui all'articolo 50-*bis* del decreto-legge n. 331 del 1993, nel senso di chiarire, in primo luogo, che i beni non comunitari possono essere introdotti in un deposito fiscale ai fini IVA anche attraverso la sola annotazione della relativa operazione nel registro di cui al comma 3 del medesimo articolo 50-*bis*.

Inoltre, la risoluzione intende impegnare il Governo a chiarire che l'imposta sul valore aggiunto su tali operazioni non è comunque ulteriormente dovuta qualora la stessa sia stata integralmente assolta, seppur irregolarmente, attraverso il meccanismo dell'inversione contabile al momento dell'estrazione dei beni stessi dal deposito IVA, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 50-*bis* e dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e che alle predette irregolarità si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 6, comma 9-*bis*, terzo periodo, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

Gianfranco CONTE, *presidente*, richiamando le considerazioni già svolte in occasione dello svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata 5-04130 Ventucci, vertente sulla medesima materia, ritiene opportuno approfondire la tematica oggetto dell'atto di indirizzo attraverso l'audizione, nei prossimi giorni, del direttore dell'Agenzia delle dogane, in particolare al fine di verificare se sia necessario un intervento legislativo oppure se il problema possa essere risolto attraverso atti di natura interpretativa.

Massimo POLLEDRI (LNP) concorda con la proposta avanzata dal Presidente, ritenendo comunque opportuno ribadire il principio secondo cui spetta al Parlamento stabilire i principi e gli indirizzi che devono orientare l'attività esecutiva ed interpretativa dell'Amministrazione finanziaria.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

7-00513 Strizzolo: Emanazione del decreto ministeriale di riduzione dell'accisa sui carburanti, in attuazione dell'articolo 1, commi da 290 a 293, della legge n. 244 del 2007.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Ivano STRIZZOLO (PD) illustra la risoluzione, di cui è cofirmatario, ricordando che l'articolo 1, commi da 290 a 293, della legge n. 244 del 2007 ha introdotto disposizioni fiscali dirette a utilizzare il maggior gettito IVA legato all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi per ridurre temporaneamente l'aliquota di accisa sui carburanti e, quindi, il prezzo al consumo.

In particolare, il comma 291 dispone che, in presenza di una crescita dei prezzi petroliferi superiore al 2 per cento rispetto al valore del petrolio indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti, ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, sono ridotte al fine di compensare il maggiore gettito IVA dovuto all'incremento dei prezzi dei prodotti petroliferi, stabilendo, altresì, che la riduzione delle aliquote di accisa è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Proprio in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 291, della legge

n. 244 del 2007, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008 ha ridotto le aliquote di accisa per il periodo tra il 20 marzo 2008 e il 30 aprile 2008, sterilizzando, in tal modo, il maggior gettito IVA conseguito nel periodo dal 10 gennaio 2008 al 29 febbraio 2008, valutato in 162,03 milioni di euro.

In proposito, osserva come lo strumento previsto dal legislatore impedisca che il consumatore sia gravato da un duplice aumento, quello determinato dal prezzo e quello originato dalla tassazione, consentendo il trasferimento sul prezzo finale del solo incremento dei costi di acquisto. Inoltre, la misura garantisce la neutralità finanziaria, provvedendo, a parità di gettito complessivo, ad una ricomposizione della quota IVA e dell'accisa.

Rammenta, quindi, come le quotazioni del greggio abbiano superato, nelle ultime settimane, i 117 dollari al barile (rispetto a un prezzo stimato dalla Decisione di finanza pubblica di 75,1 dollari al barile) ed il prezzo medio nazionale della benzina, rilevato dalla stampa specializzata, sia arrivato a 1,566 euro al litro, con punte massime di 1,611 euro al litro nel Mezzogiorno, mentre quello del gasolio per autotrazione sia a 1,458 euro al litro.

Peraltro, dai dati riportati da un quotidiano specializzato, emerge come l'incremento percentuale del prezzo della benzina da gennaio a ottobre 2010 sia stato del 2,7 per cento, e del diesel del 5,8 per cento, mentre nel periodo ottobre 2010-febbraio 2011 vi sia stata un'impennata dei prezzi che ha portato ad un aumento percentuale del 9,3 per cento del prezzo della benzina e dell'11 per cento del prezzo del diesel.

A tale proposito, evidenzia come l'incremento del prezzo del greggio si sia riflesso sul prezzo dei carburanti, determinando un incremento del gettito IVA di alcune centinaia di milioni di euro al mese, senza che il Governo abbia provveduto ad emanare l'atteso decreto sulla cosiddetta accisa mobile trimestrale, al fine di abbassare subito il prezzo dei carburanti.

Rileva, quindi, come la richiesta che le parti sociali e le associazioni dei consumatori hanno sollevato con insistenza, anche al fine di scongiurare una possibile deriva inflazionistica, sia stata finora disattesa, e come il ritardo nell'emissione del decreto al momento stia creando, attraverso il rialzo del prezzo del petrolio, un ingiusto introito per l'erario, a danno degli operatori economici e dei privati.

In particolare, le associazioni dei trasportatori, la federazione dei benzinai, l'associazione tabaccai, nonché moltissimi cittadini residenti lungo la fascia confinaria del Friuli Venezia Giulia, segnalano come il rilevante differenziale con i prezzi dei carburanti praticati nelle vicine Slovenia e Austria determini un vero e proprio « esodo » in tali Paesi confinanti, per l'approvvigionamento di carburanti, i cui effetti è possibile stimare, da quando si è verificata l'impennata dei prezzi alla pompa, in una perdita di vendite di circa 60.000 euro al giorno, con il conseguente minore introito anche per l'Erario.

In tale contesto, l'atto di indirizzo impegna il Governo a procedere rapidamente all'emanazione del decreto di riduzione dell'accisa sui carburanti in attuazione della norma prevista dalla legge finanziaria per il 2008, in modo tale da utilizzare il maggior gettito IVA dovuto all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi per la riduzione temporanea dell'aliquota di accisa sui carburanti e, quindi, del prezzo al consumo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene opportuno consentire al Governo di approfondire la questione oggetto della risoluzione, in particolare al fine di quantificare gli effetti di maggior gettito IVA che sono stati determinati dall'incremento del prezzo dei prodotti petroliferi registratosi nel corso degli ultimi mesi.

Ivano STRIZZOLO (PD) comprende l'esigenza del Governo di effettuare una precisa quantificazione dei maggiori introiti IVA derivanti dalla dinamica dei prezzi petroliferi, sottolineando, al tempo stesso, di tenere conto delle sollecitazioni

ad intervenire su tale questione che giungono dal settore dell'autotrasporto e dall'intero mondo economico. Ribadisce infatti come, a causa del più alto livello del prezzo dei carburanti che si registra in Italia, nelle zone di confine con l'Austria e con la Slovenia molti cittadini preferiscono effettuare il rifornimento di carburante in tali Paesi, con evidenti danni sia per gli operatori del settore della distribuzione, sia per l'erario dello Stato e di quelle regioni, come il Friuli Venezia Giulia, cui spetta una compartecipazione al gettito dell'accisa sui carburanti stessi.

In tale contesto evidenzia la necessità che il Governo chiarisca, al più tardi entro la prossima settimana, la propria posizione in merito, ritenendo che mantenere l'attuale situazione di incertezza equivarrebbe, sostanzialmente, ad aggravare il carico tributario sui contribuenti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, sottolinea come la tematica oggetto dell'atto di indirizzo investa le competenze dell'Agenzia delle dogane, ritenendo pertanto opportuno approfondire tale tema in occasione dell'audizione, già preannunciata, del Direttore dell'Agenzia.

Alberto FLUVI (PD) condivide l'opportunità di procedere all'audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane, sottolineando tuttavia l'esigenza che essa sia svolta quanto prima, al fine di dare finalmente soluzione ad un tema che si trascina ormai da settimane.

Gianfranco CONTE, *presidente*, sulla base dei contatti informali già intercorsi, ritiene che l'audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane potrebbe aver luogo nella settimana compresa tra il 18 ed il 22 aprile prossimi.

7-00538 Fugatti: Problematiche concernenti l'iscrizione presso il registro delle imprese degli atti di trasferimenti di quote di società a responsabilità limitata.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che la risoluzione in titolo è stata sottoscritta dai deputati Comaroli e Forcolin.

Massimo BITONCI (LNP) illustra la risoluzione, di cui è cofirmatario, ricordando preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, gli atti di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, e sono depositati, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge n. 340 del 2000, vale a dire dai soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale;

Nonostante tale disposto normativo, il conservatore del registro delle imprese di Vicenza, in data 9 dicembre 2009, ha inviato una direttiva al consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Vicenza, nella quale ha invitato a non inviare al registro delle imprese atti sprovvisti di autentica notarile.

Per motivare il nuovo orientamento, il conservatore ha richiamato un provvedimento del giudice del registro di Vicenza, confermato in sede di reclamo dal tribunale, che ha ordinato la cancellazione dell'iscrizione di un atto di cessione di quote di una società a responsabilità limitata – trasmesso da un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge n. 340, come previsto dal predetto articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008 –, in quanto sprovvisto dell'autentica notarile delle firme digitali sullo stesso apposte.

In sostanza, attraverso la citata direttiva, il conservatore del registro delle imprese di Vicenza ha inteso dare efficacia *erga omnes* ad un provvedimento del giudice del registro delle imprese, che, sebbene confermato dal tribunale vicentino, ha efficacia solo tra le parti,

peraltro senza indicare su quale provvedimento della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura si basi il predetto atto.

In conseguenza di tale orientamento, che appare, al momento, unico in Italia, molti intermediari abilitati non hanno potuto ottenere l'iscrizione presso il registro delle imprese di Vicenza di atti di cessione di quote di società a responsabilità limitata, e sono stati invitati ad allegare alle richieste di registrazione atti di cessione muniti di autentica notarile delle firme, ritenuta requisito di legittimità per l'iscrizione al registro delle imprese.

Evidenzia, quindi, come il rifiuto di iscrizione, opposto dal conservatore del registro delle imprese di Vicenza, contrasti con la lettera dell'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, impedisca alla disposizione di esplicare la propria efficacia nella provincia di Vicenza e ne vanifichi gli effetti di liberalizzazione e semplificazione, disattendendo la volontà del legislatore, chiaramente espressa nel senso di estendere agli intermediari abilitati, di cui all'articolo 31, comma 2-*quater*, della già citata legge n. 340, la possibilità di curare gli adempimenti relativi alla formazione e al deposito degli atti di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata. Infatti, ai sensi della citata norma del decreto-legge n. 112 del 2008, il controllo di legittimità formale dell'atto di cessione di quote, ai fini della sua iscrizione nel registro delle imprese, può essere effettuato da un dottore commercialista regolarmente iscritto all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in quanto professionista in possesso dei requisiti richiesti per svolgere legittimamente tale tipo di controllo.

Sottolinea, altresì, come la norma recata dal decreto-legge n. 112 del 2008, che consente ai titolari di quote di società a responsabilità limitata di trasferire le proprie partecipazioni servendosi di professionisti iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, debba evidentemente applicarsi in tutto il terri-

torio nazionale, indipendentemente dal luogo ove è ubicata la sede della società.

Paradossalmente, invece, a dispetto della volontà chiaramente espressa dal legislatore, la possibilità di servirsi di professionisti iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili non è riconosciuta ai soci di società a responsabilità limitata aventi sede in provincia di Vicenza, i quali, a causa dell'orientamento assunto dal tribunale della città e dal conservatore del locale registro delle imprese, sono costretti a depositare atti di trasferimento muniti di autentica notarile delle sottoscrizioni, mentre nelle altre province, in conformità all'indirizzo generale dell'Unioncamere, tale autentica non è ritenuta necessaria.

Rileva, pertanto, come si renda ancor più necessario, al di là del caso specifico segnalato, proprio in considerazione delle predette difficoltà interpretative, un intervento normativo volto a chiarire o a semplificare il dettato legislativo. Infatti, la presenza di interpretazioni difformi in merito all'applicazione della normativa in materia di iscrizione di cessioni di quote sta creando notevoli incertezze presso gli operatori, che si trovano costretti a sostenere oneri maggiori per lo svolgimento di tali pratiche, con evidente danno anche per l'intera collettività.

In tale contesto, la risoluzione impegna il Governo ad assumere o a favorire le iniziative normative necessarie per chiarire il quadro normativo in materia, dando effetto alla volontà del legislatore, indicata dall'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, di estendere ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge n. 340, la possibilità di depositare presso il registro delle imprese gli atti di trasferimenti di quote di società a responsabilità limitata, nonché al fine di evitare interpretazioni difformi di tale normativa, scongiurando il rischio che singoli giudici o conservatori dei registri delle imprese, quale quello di Vicenza, possano rigettare l'iscrizione nel registro di un atto di cessione di quote trasmesso da un intermediario abilitato.

Il Sottosegretario Sonia VIALE rileva preliminarmente come la questione affronta dall'atto di indirizzo rientri nella specifica competenza del Ministero dello Sviluppo economico, richiamandosi inoltre a quanto già riferito nella seduta del 16 marzo scorso in occasione dello svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata 5-04391, vertente sulla medesima materia.

Passando quindi ai profili di merito, rileva come la materia sia regolata, oltre che dalle norme sostanziali di diritto civile, anche dalla disciplina procedurale introdotta dal Codice dell'Amministrazione digitale recentemente innovato anche sulla tematica in esame.

A tale proposito riconosce che il coordinamento di quest'ultima normativa con le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995 crea effettivamente delle difficoltà interpretative, risolte dalla magistratura vicentina nel senso indicato dalla risoluzione.

In tale contesto rileva come il Ministero dello Sviluppo economico ritenga opportuno avviare un ciclo di consultazioni con tutte le parti in causa, a partire dallo stesso Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dal Consiglio nazionale del notariato, dal sistema camerale, dal Ministero della Giustizia, vigilante sulle professioni interessate dalla norma e dal Ministero dell'Economia e delle finanze, per favorire le iniziative volte a chiarire il quadro normativo in materia.

Appare inoltre necessario precisare che la norma di cui all'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008 afferma che l'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato, ai sensi dell'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge n. 340 del 2000.

Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al comma sopra citato, il quale già prevede che il commercialista sia abilitato al deposito per l'iscrizione dell'atto di cessione, presso il registro delle imprese, senza che ciò abbia evitato l'intervento del giudice del registro di Vicenza.

Ribadisce, inoltre, che il Ministero dello Sviluppo economico dispone di una vigilanza completa sul repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), mentre dispone di una vigilanza esclusivamente amministrativa sul registro delle imprese, quale la verifica delle procedure di protocollazione delle imprese, il rispetto dei tempi e la modulistica, atteso che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1999, il registro delle imprese è tenuto dall'ufficio omonimo retto da un conservatore e sotto l'unica vigilanza del giudice del registro delle imprese.

Evidenzia pertanto come il Ministero dello Sviluppo economico non disponga in sede amministrativa di poteri coercitivi nei confronti dei conservatori, ferma restando la possibilità di approfondire ulteriormente la questione ai fini di eventuali iniziative normative volte a chiarire o semplificare le disposizioni in questione.

Massimo BITONCI (LNP) rileva come le considerazioni testé svolte dal Sottosegretario ricalchino sostanzialmente il contenuto della risposta ad un'interrogazione a risposta immediata 5-04391, di cui egli era

cofirmatario, svolta recentemente presso questa Commissione.

Ritiene quindi necessario dare quanto prima soluzione al problema determinato dall'orientamento assunto dal Tribunale di Vicenza e dal locale conservatore del registro delle imprese, che interpretano in modo difforme alla *ratio* la disciplina relativa alla sottoscrizione ed al deposito presso il medesimo registro degli atti di cessione di quote di società a responsabilità limitata. In particolare, considera urgente chiarire se sia necessario un intervento normativo per assicurare l'omogenea interpretazione, su tutto il territorio nazionale, della predetta normativa. A tale proposito suggerisce l'opportunità di svolgere alcune audizioni in merito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come gli uffici competenti siano a lavoro per dare soluzione alla questione affrontata dalla risoluzione, ritenendo pertanto opportuno rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 6 aprile 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

ALLEGATO 1

5-03423 Schirru: Collocazione degli uffici dell'amministrazione finanziaria a Cagliari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione in esame si riportano gli elementi trasmessi dall'Agenzia del territorio.

**TRASFERIMENTO UFFICIO
PROVINCIALE DI CAGLIARI**

Con il trasferimento dell'Ufficio provinciale di Cagliari in un nuovo immobile, l'Agenzia del Territorio intende ottenere un consistente risparmio, sanando un'annosa situazione di esubero di spazi, ottenendo nel contempo ambienti di lavoro e a disposizione del pubblico più funzionali e moderni, senza degrado del servizio all'utenza.

Sinergie tra uffici delle Entrate e uffici del Territorio e accessibilità dei servizi.

L'idea di costituire, in parecchie città, poli immobiliari in cui ubicare l'insieme degli uffici territoriali del Ministero delle Finanze, con il compito di agevolare la collaborazione tra queste strutture e facilitare i cittadini nel loro rapporto con l'amministrazione, risale agli anni '80.

All'epoca le attività degli uffici finanziari erano distribuite su numerosi uffici indipendenti, quali Registro, Imposte Dirette, IVA, Catasto, Conservatoria, Intendenza di Finanza, con una forte interazione tra di loro e, frequentemente, si registrava, per i cittadini, la necessità di presentare in doppio atti e dichiarazioni.

In questo lungo arco temporale, in relazioni a interventi normativi e allo snellimento e razionalizzazione dei processi operativi, con un importante sup-

porto dell'informatica, il quadro si è sensibilmente modificato, con l'accorpamento delle attività correlate in strutture unificate, in particolare l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia del Territorio, con compiti ben distinti tra loro e procedure progressivamente separate. Ad oggi, in sostanza, le tipologie di utenti delle due Amministrazioni e le ragioni del loro accesso ai relativi uffici sono assai diverse e i legami operativi tra le due Agenzie sono praticamente inesistenti e residuali. Di fatto, le sovrapposizioni sono limitate alle successioni, che devono essere presentate prima alle Entrate e successivamente al Territorio: anche per questa tipologia, che rappresenta comunque una quota molto piccola dell'attività dell'Agenzia del Territorio, si sta lavorando per consentire una presentazione unica.

Per questo si può affermare che la coesistenza, negli stessi immobili, degli uffici di entrambe le Agenzie non presenta significativi vantaggi per l'utenza. In effetti, a livello nazionale, questa situazione si presenta solo in 25 uffici su 106, in genere in immobili demaniali e frutto di scelte, come a Cagliari, risalenti agli anni 80-90. Nessuna di queste situazioni risale ad anni recenti, in cui anzi, in parecchie casi, si è verificata la « separazione » e nessun nuovo ufficio nello scorso decennio è stato attivato con la compresenza delle due Agenzie. Cioè, in sostanza, il modello della « Cittadella finanziaria » è stato di fatto abbandonato, senza che questo abbia comportato particolari problemi.

Va inoltre rilevato che, negli ultimi anni, si è grandemente sviluppata la possibilità di consultare gli archivi e presen-

tare atti catastali e di pubblicità immobiliare per via telematica. Tale modalità, per l'Ufficio di Cagliari, è attualmente utilizzata dai professionisti per oltre il 50 per cento, per la generalità degli atti di aggiornamento del catasto, e con punte di oltre il 60 per cento, per alcune tipologie di atti. Queste percentuali registrano una significativa crescita ogni anno. Per le misure catastali e le ispezioni ipotecarie l'utilizzo del canale telematico supera il 70 per cento. Recentemente è stata avviata la richiesta e ricezione per via telematica delle planimetrie e, a breve, sarà avviata la trasmissione telematica dei titoli da parte dei notai. Questa evoluzione rende evidentemente sempre meno necessario accedere fisicamente agli uffici.

Anche nel campo della Pubblicità Immobiliare, le note redatte dai notai sono presentabili in via informatica e, con la firma digitale, di prossima applicazione, anche il titolo, oggi ancora in forma cartacea, verrà trasmesso telematicamente, rendendo superfluo l'accesso in ufficio.

L'attuale situazione logistica e i costi connessi.

L'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio di Cagliari, che raggruppa tutti servizi catastali e di pubblicità immobiliare della provincia, è attualmente situato in 2 edifici del complesso edilizio di proprietà della Nuova Italcostruzioni, situato in località San Nicolau, noto come « Cittadella finanziaria ». Nello stesso complesso hanno sede anche 2 dei quattro uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate della provincia di Cagliari (gli altri sono a Igelsias e Sanluri) e uno sportello di Equitalia.

La struttura degli immobili, realizzati oltre 15 anni fa, presenta alcune rilevanti criticità strutturali, in relazione all'uso a cui sono destinati, in quanto, per la eccessiva vastità dei locali ad ufficio, la grande dimensione dei disimpegni e la presenza di numerosi locali di sgombero non utilizzabili non consente un razionale e moderno utilizzo degli spazi, con evidenti sprechi. Inoltre, non dispongono, al momento, di adeguati spazi attrezzati ad archivio, normalmente posti nei sot-

terranei, che devono quindi essere dislocati in spazi progettati per ospitare uffici operativi.

Complessivamente, gli spazi occupati risultano assolutamente sovrabbondanti rispetto alle esigenze ed ai riferimenti *standard*, anche in relazione alla consistente riduzione del personale che nel 1994, al momento dell'occupazione iniziale del complesso, era dell'ordine delle 200 unità, mentre ora si è ridotto a 120. Questa riduzione è connessa sia al distacco della componente attribuita all'Agenzia del Demanio, successivamente traslocata, che al protratto blocco del *turn over*, peraltro compensato dal significativo sviluppo delle procedure informatizzate, che coinvolgono l'utenza professionale nelle fasi di predisposizione dei documenti.

Il costo attuale è di circa 2 milioni di euro all'anno, al netto di IVA, a cui si aggiungono circa 250.000 euro/anno per spese di conduzione (energia, pulizie, Tarsu, ordinaria manutenzione).

Attualmente, la superficie media adibita ad uffici ed archivi ha un valore di 77 metri quadrati pro capite, a fronte di una media nazionale per l'intera Agenzia di 45. Il costo di affitto *pro capite* risulta, a fronte di una media nazionale di 7.200 euro/anno, di circa 18.500 euro/anno cioè il 260 per cento della media.

Questa situazione, evidentemente insostenibile, è stata affrontata ripetutamente nel corso degli anni, individuando diverse soluzioni logistiche e contrattuali, che non hanno mai trovato una compiuta soluzione.

Senza inoltrarsi, in questa sede, sugli specifici aspetti legali connessi al contratto, che vedono l'Agenzia, supportata dall'avvocatura dello Stato, su posizioni contrapposte alla proprietà, basti ricordare che nel 2003 venne sottoscritto un contratto di locazione relativo alla sistemazione dell'Ufficio Provinciale di Cagliari in un solo fabbricato, con riduzione del canone, mai perfezionato per l'atteggiamento dilatorio della proprietà. Infatti, la proprietà si era impegnata ad effettuare, a proprie cure e spese, i lavori di adeguamento funzionale e ad ottenere il cambio

di destinazione d'uso dei locali sotterranei da autorimessa coperta a deposito cartaceo, per consentire all'Ufficio del Territorio di rilasciare gli spazi eccedenti. Queste circostanze non si sono mai verificate.

La scelta del nuovo immobile: percorso, motivazioni e risparmi.

Il nuovo immobile è stato scelto attraverso un preciso e lungo iter formale, i cui atti sono disponibili, secondo quanto previsto dalle norme, culminato nel prescritto nulla osta alla spesa da parte dell'Agenzia del Demanio.

Infatti, in relazione alla critica situazione illustrata, si è avviata, a giugno 2008, una procedura pubblica per la ricerca di nuovi locali, preceduta dalla richiesta, con esito negativo, agli enti locali territoriali di disponibilità di immobili da destinare a sede dell'ufficio provinciale.

L'apposita commissione, formalmente costituita, ha poi valutato, a fronte del capitolato pubblicato, gli aspetti logistici, tecnici ed economici delle 9 offerte pervenute, tra cui quella della stessa Nuova Italconstruzioni per la « Cittadella finanziaria », in una configurazione logistica non rispondente alle richieste dell'Agenzia. L'offerta ritenuta maggiormente valida, sotto l'aspetto funzionale ed economico, è quella avanzata dalla Antonio Puddu Costruzioni, relativa a un immobile ubicato in via Jenner, allora in avanzato stato di costruzione.

In parallelo alla ricerca di una nuova localizzazione dell'ufficio provinciale, sono comunque proseguiti i contatti con la Nuova Italconstruzioni, al fine di ricercare una soluzione concordata che consentisse, a condizioni accettabili e garantite, la permanenza nel complesso San Nicolau. Tali contatti e le proposte formulate dall'Agenzia, a fine 2009, non hanno portato ad altro risultato che alla sostanziale riproposizione, da parte della proprietà, del mai attuato accordo del 2003. La proposta prevedeva l'accorpamento di tutti gli uffici in una sola palazzina, quella attualmente

ospitante i servizi catastali, a fronte di un costo di un canone di 1.100.000 euro/anno.

L'Agenzia ha pertanto ritenuto necessario procedere, dopo avere ottenuto la congruità da parte dell'Agenzia del Demanio, alla formalizzazione del rapporto contrattuale per il nuovo immobile di via Jenner, con il quale si può ottenere, oltre ad una situazione logistica e funzionale più idonea, un consistente risparmio, conseguibile in tempi certi.

Il canone annuo è infatti di 846.000 euro/anno, al netto di IVA, con un risparmio annuo di circa 1.150.000 (oltre all'IVA) rispetto alla situazione attuale. La nuova localizzazione in via Jenner risulta più conveniente anche rispetto alla eventuale permanenza a San Nicolau con l'utilizzo di una sola palazzina, come proposto dalla Nuova Italconstruzioni, comportando un risparmio annuo di circa 250.000 euro (sempre oltre IVA).

Inoltre, è possibile conseguire una riduzione delle spese di gestione, soprattutto per il consistente risparmio per riscaldamento e raffrescamento (valutabile intorno al 30 per cento), reso possibile dalle innovative soluzioni tecnologiche e dalla maggiore razionalità degli spazi. Questo risparmio è valutabile in circa 100.000-150.000 euro/anno.

Il nuovo immobile: localizzazione, accesso caratteristiche e servizi.

La posizione dell'immobile scelto come nuova sede dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio risponde alle esigenze di accesso da parte dei cittadini e professionisti, che non è imitato alla città di Cagliari, ma esteso all'intera provincia.

Infatti la localizzazione in via Jenner, non certo una remota zona periferica, è tale da assicurare un collegamento viario ottimale sia con il centro cittadino, garantito dall'« Asse Mediano », che con le principali strade che collegano Cagliari a tutto il territorio provinciale, senza interferenze con il traffico urbano. La zona è servita da

diverse linee di trasporto pubblico che garantiscono il collegamento con il centro città e con i paesi dell'*hinterland*.

D'altra parte, proprio la presenza delle maggiori strutture ospedaliere, a carattere regionale, e di strutture direzionali, dimostra l'adeguatezza della zona a svolgere compiti di servizio per un ampio territorio, come evidentemente previsto dal piano regolatore.

In ogni caso, l'edificio di via Jenner è un « fabbricato destinato a uffici pubblici o di interesse collettivo », al momento vuoto ma che verrebbe comunque occupato. Il Piano Regolatore Comunale prevede degli standard urbanistici per verde, parcheggi e viabilità, tutti aspetti che l'edificio rispetta, come certificato dal rilascio della concessione edilizia.

L'edificio ha caratteristiche strutturali particolarmente idonee ad ospitare i grandi archivi cartacei che caratterizzano gli uffici dell'Agenzia del Territorio, la cui mancanza ha, di fatto, bloccato il possibile compattamento nella « Cittadella finanziaria ». Oltre a rispondere pienamente a tutte le più recenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro, l'edificio scelto offre soluzioni tecnologiche avanzate, che consentono un significativo contenimento dei consumi energetici, con conseguente risparmio nei costi di gestione. Inoltre, la razionalità degli spazi interni, con una ridotta superficie inutilizzata per corridoi e disimpegni, consente un flessibile utilizzo dello spazio, in funzione delle specifiche esigenze dell'Agenzia. Queste condizioni non si riscontrano nell'immobile della « Cittadella finanziaria », risalente a 20 anni fa. Solo nel nuovo ufficio sarà quindi possibile realizzare pienamente i recenti standard adottati dall'Agenzia per il *front office*, che consentono una razionale e confortevole accoglienza per il pubblico. In questo ambito i servizi catastali e di pubblicità immobiliare saranno maggiormente integrati a vantaggio dell'utenza.

A tutti i dipendenti è assicurato un posto macchina, complessivamente 120, di cui 45 al coperto, mentre per l'utenza dell'ufficio vi sarà la possibilità di utiliz-

zare un'ampia area a parcheggio, con accesso dall'interno del complesso di via Jenner. La presenza, nello stesso stabile, di un punto di ristoro con accesso autonomo completa le caratteristiche della nuova sede. Le dotazioni disponibili nel nuovo ufficio, a vantaggio dei dipendenti e dell'utenza, risultano, quindi, certamente non inferiori a quelle presenti nella « Cittadella finanziaria ».

Disagi e disservizi transitori per l'utenza e il personale.

Si registreranno inevitabili disagi per l'utenza nella fase di trasloco degli archivi nella nuova sede, che potrebbe comportare, per un periodo limitato, qualche interruzione di servizio. Per contro, tutti i lavori di adeguamento e attrezzaggio degli uffici e del *front office* saranno svolti a edificio non funzionante, senza comportare alcun disagio per i dipendenti.

Peraltro, i disagi sarebbero stati ben più consistenti nel caso di permanenza nella « Cittadella finanziaria », poiché questa soluzione avrebbe necessariamente comportato l'accorpamento dei servizi in un solo edificio, con lavori di adeguamento svolti in continuità di servizio. In tale caso, si sarebbero sicuramente avute situazioni di disagio per il pubblico e i dipendenti, per un periodo stimabile in 6 mesi, a causa della coesistenza tra cantiere e *front office*, oltre al comunque inevitabile trasloco dell'archivio cartaceo della Conservatoria.

Conclusioni.

Per le considerazioni svolte la soluzione scelta dall'Agenzia del Territorio appare dunque pienamente idonea a garantire un elevato *standard* dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare, in un ambiente confortevole, in una località agevolmente raggiungibile, senza disservizi a carico dell'utenza. Questa soluzione, nel contempo, garantisce un significativo risparmio, in linea con le disposizioni di contenimento dei costi della pubblica amministrazione.

ALLEGATO 2

5-04301 Mattesini: Utilizzo della graduatoria degli idonei in un concorso per il reclutamento di funzionari presso l'Agenzia delle entrate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'Onorevole interrogante esprime preoccupazione in merito alla sorte dei candidati risultati idonei ai concorso dell'Agenzia delle Entrate per l'assunzione di 825 funzionari.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate rileva che nel nostro ordinamento gli idonei di un concorso non hanno un diritto soggettivo all'assunzione.

Infatti, conformemente alla giurisprudenza costante del giudice amministrativo (Cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. IV – sentenza 12 settembre 2006, n. 5320 e Consiglio di Stato, sez. V sentenza 1.0 gennaio 2007, n. 53), la regola ordinaria per l'accesso al pubblico impiego è quella di risultare vincitori in un concorso, mentre l'eccezione è costituita dallo scorrimento delle graduatorie concorsuali.

Pertanto, le pubbliche amministrazioni, qualora intendano procedere all'assunzione di personale, non sono obbligate a procedere allo scorrimento di una graduatoria concorsuale ancora efficace ma, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, possono decidere di bandire un nuovo concorso.

Tutto ciò premesso, l'Agenzia ha fatto presente che intende assumere a tempo

indeterminato anche gli idonei in considerazione dell'importante investimento effettuato nella suddetta procedura concorsuale, che ha consentito di selezionare e formare persone di elevata preparazione professionale in grado di svolgere i compiti tecnicamente molto complessi dell'Agenzia.

Al momento, tuttavia, non è dato conoscere se e quando vi sarà una reintegra della dotazione finanziaria dell'Agenzia, che è stata fortemente decurtata, poiché da tale reintegra dipende l'assunzione degli stessi.

L'Agenzia ha evidenziato, infine, che la questione dell'assunzione degli idonei non ha nulla a che vedere con l'autorizzazione a bandire un nuovo concorso per 310 funzionari decretata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui fa riferimento l'Onorevole interrogante.

Tale autorizzazione, infatti, riguarda la programmazione delle assunzioni per il triennio 2011-2013 ed è finalizzata a coprire il normale *turnover*, nei limiti assunzionali previsti dal legislatore, impegnando fondi che si renderanno disponibili solo successivamente al momento delle reali cessazioni del personale.

ALLEGATO 3

5-04130 Ventucci: Interpretazione della normativa in materia di depositi fiscali a fini IVA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in esame gli Onorevoli proponenti intendono impegnare il Governo ad adottare tutte le opportune iniziative per assicurare una corretta interpretazione delle previsioni di cui all'articolo 50-*bis* del decreto-legge n. 331 del 1993, nel senso di chiarire che:

i beni non comunitari possono essere introdotti in un deposito fiscale ai fini IVA anche attraverso la sola annotazione della relativa operazione nel registro di cui al comma 3 del medesimo articolo 50-*bis*;

l'imposta sul valore aggiunto su tali operazioni non è comunque ulteriormente dovuta qualora la stessa sia stata integralmente assolta, seppur irregolarmente, attraverso il meccanismo dell'inversione contabile al momento dell'estrazione dei beni stessi dal deposito IVA, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 50-*bis* e dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e che alle predette irregolarità si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 6, comma 9-*bis*, terzo periodo, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

In particolare, viene lamentata una non corretta applicazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, delle norme relative ai depositi IVA di cui al citato articolo 50-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e viene censurato l'orientamento di recente assunto dall'Amministrazione fiscale, la quale ha contestato l'utilizzo virtuale, esclusivamente contabile, del deposito IVA, ritenendo che le dispo-

sizioni in materia presuppongano la materiale introduzione dei beni nel deposito, ed ha proceduto al recupero della relativa imposta non assolta in dogana. Viene altresì evidenziato come il pagamento dell'imposta in dogana comporti una duplicazione nell'applicazione del tributo peraltro già assolto dal contribuente all'atto dell'estrazione dei beni dal deposito a norma del comma 6 del sopra citato articolo 50-*bis*.

Ciò posto, per assicurare una corretta interpretazione della norma di cui trattasi, con l'interrogazione in oggetto si intende impegnare il Governo ad adottare iniziative atte a chiarire che i beni provenienti da Stati extraUE possano essere considerati come introdotti nei depositi anche attraverso la sola annotazione dei beni nei registri del depositano e che l'IVA su tali operazioni non sia dovuta se è stata già assolta, sia pure irregolarmente, mediante il meccanismo dell'inversione contabile al momento dell'estrazione dei beni dal deposito.

Al riguardo, in primo luogo occorre far presente che l'articolo 50-*bis*, comma 4, lettera *b*), del citato decreto-legge n. 331/1993 prevede l'effettuazione senza pagamento dell'IVA delle «operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA».

Tale disposizione costituisce una deroga alla regola generale secondo la quale le merci importate devono assolvere l'IVA all'atto della presentazione della dichiarazione doganale; essa è finalizzata a sospendere il pagamento dell'imposta sulla base di un'attestazione, sottoscritta dal

depositario, dell'avvenuta presa in carico delle merci nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 50-*bis*.

La destinazione finale dei beni comporterà, successivamente, un assoggettamento ad IVA nel caso in cui avvenga un'immissione in consumo nel territorio dello Stato, ovvero una non imponibilità se i beni sono destinati ad essere spediti in un paese terzo (cessione all'esportazione) o in un altro Stato membro dell'Unione europea (cessione intracomunitaria).

Nella prima ipotesi l'IVA sarà assolta, ai sensi dell'articolo 50-*bis*, comma 6, mediante il meccanismo del *reverse charge*, in base al quale il relativo ammontare è iscritto a debito nel registro delle vendite, nonché, ai fini della detrazione, se spettante, nel registro degli acquisti.

Più in particolare, per quanto concerne il primo rilievo, si fa presente che la questione è stata oggetto, da parte dell'Agenzia delle dogane, di vari interventi amministrativi, finalizzati a delineare le procedure per beneficiare del non assoggettamento dell'IVA in dogana.

Al riguardo, la circolare n. 16 del 28 aprile 2006 ha, tra l'altro, precisato che « i beni devono essere materialmente introdotti nel deposito (...) non essendo sufficiente la mera presa in carico documentale degli stessi nell'apposito registro di cui al citato comma terzo dell'articolo 50-*bis* ».

Con successiva nota n. 7521 del 28 dicembre 2006 l'Agenzia delle dogane richiama e fa proprie talune considerazioni espresse dall'Agenzia delle entrate nella nota n. 2006/127886 del 30 agosto 2006, in base alle quali, « le merci devono essere materialmente introdotte nel deposito in quanto devono, comunque, essere assolte le funzioni di stoccaggio e custodia dei beni... ».

L'Agenzia delle dogane ha tenuto una posizione sostanzialmente coerente, anche dopo l'intervento di interpretazione autentica di cui all'articolo 16, comma 5-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, secondo il quale « la lettera h) del comma 4 dell'articolo 50-*bis* del decreto-

legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione del deposito IVA. ».

Invero, con nota n. 22321 del 24 febbraio 2009, l'Agenzia delle dogane, commentando la nuova disposizione, ribadisce « resta fermo quanto in precedenza precisato da questa Agenzia in merito all'inapplicabilità dell'articolo 50-*bis* in esame in caso di inesistenza giuridica o simulazione del contratto di deposito, presupposto imprescindibile per l'applicazione dell'istituto ».

Per quanto riguarda il secondo rilievo, occorre evidenziare che in materia risultano in corso procedimenti penali, ancora in fase istruttoria, a seguito di accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, nel corso dei quali sono emersi a carico di società nazionali indizi di un possibile uso improprio del deposito fiscale; in alcuni casi, ad esempio, è stato accertato che la documentazione doganale di importazione recava la stessa data dei documenti attestanti l'ingresso e l'uscita dei beni dal deposito; in altri, è emerso che gli automezzi utilizzati per il trasporto, contrariamente a quanto risultante dai documenti predisposti, di fatto non hanno mai raggiunto il deposito.

Anche in merito a tale specifica questione l'Agenzia delle dogane è intervenuta, con la circolare n. 23 del 27 luglio 2007, ed ha chiarito quale sia il trattamento sanzionatorio applicabile nel caso in cui alla dichiarazione in dogana circa la destinazione dei beni non è seguita la loro effettiva introduzione nel deposito IVA, con conseguente sottrazione dei beni al pagamento dell'imposta all'importazione, anche nell'ipotesi in cui siano stati materialmente posti in essere gli adempimenti previsti dal comma 6 dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 331 del 1993, per attestare l'estrazione dei beni dal deposito stesso.

Occorre sottolineare, infine, che la Corte di Cassazione, con una serie di

sentenze depositate tra il 19 ed il 21 maggio 2010 (nn. 12262, 12275, 12579, 12580, 12581), ha affermato che la norma in questione « si riferisce a beni consegnati al depositario, ove il termine consegna non può ritenersi diverso da quello di introduzione nel deposito ». Pertanto, se un'introduzione materiale è sempre necessaria per beneficiare dei vantaggi connessi all'istituto del deposito IVA, la Cassazione conclude che, in assenza di un effettivo immagazzinamento, manca il presupposto per l'esenzione dall'IVA all'importazione, che dunque legittimamente viene recuperata dall'Agenzia delle dogane. Peraltro, sempre secondo la Corte, all'Ufficio non può essere opposto il pagamento già effettuato mediante l'emissione dell'autofattura all'atto dell'estrazione dei beni dal deposito giacché « il sistema di accertamento dei due tributi è diverso, in quanto l'IVA all'importazione è diritto di confine che deve essere accertato e riscosso nel momento in cui si verifica il presupposto

impositivo, e di cui una quota parte deve essere riversata alla comunità europea, mentre l'IVA nazionale viene autoliquidata e versata in relazione alla massa di operazioni attive e passive poste in essere dal contribuente e inserite nella dichiarazione periodica. Quanto all'autofatturazione delle merci in uscita da un deposito IVA, trattasi di un'operazione neutra di compensazione dell'IVA nazionale a debito con quella a credito e non, quindi, di un vero e proprio pagamento del tributo ».

In conclusione, l'operato dell'Amministrazione appare corretto e conforme al disposto normativo. Va altresì tenuto conto che le disposizioni in questione si pongono nel più ampio contesto della disciplina comunitaria in materia doganale e pertanto anche l'eventualità che si ponga allo studio una ipotesi di modifica normativa, questa deve comunque tener conto dei limiti imposti per il rispetto dell'ordinamento comunitario.

ALLEGATO 4

5-04536 Lo Monte e Zeller: Applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti destinati alla riqualificazione di finanziamenti già in essere.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in esame, l'Onorevole interrogante fa presente che frequentemente gli istituti di credito concedono « ... finanziamenti a società *holding* per la riqualificazione di precedenti indebitamenti, propri o di società controllate, finanziamenti che corrispondono nella sostanza a mutui di scopo per l'estinzione di affidamenti accordati in precedenza dalle banche ».

L'interrogante rappresenta, inoltre, che « ... nel caso in cui la destinazione sia l'estinzione di finanziamenti delle società controllate, le stesse intervengano di norma in atto come coobbligati in solido con la società *holding*, mentre è previsto che la disponibilità delle risorse finanziarie venga destinata, sulla base di un mandato delle società controllate, esclusivamente alla società *holding* ».

Le pattuizioni negoziali dei contratti di finanziamento in esame, per i quali è prevista una durata superiore a 18 mesi, stabiliscono che l'erogazione della somma venga effettuata a favore della *holding* su mandato delle società controllate. Per effetto del finanziamento è, dunque, la *holding* che acquista l'effettiva disponibilità finanziaria delle somme erogate.

In base al vincolo di destinazione previsto dal contratto di mandato, le società *holding* provvedono a trasferire il finanziamento pro-quota alle società controllate, al fine di consentire alle stesse di far fronte alle proprie pregresse esposizioni debitorie.

Tutto quanto premesso, l'interrogante rappresenta che alcuni Uffici territoriali della Agenzia delle Entrate hanno negato

l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine di cui agli articoli 15 e segg. del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sulla base della considerazione che l'imposta sostitutiva può essere applicata solo a finanziamenti destinati a scopi produttivi. Tale regime sostitutivo non può invece trovare applicazione per i « finanziamenti destinati alla riqualificazione di indebitamenti esistenti ».

L'istante chiede, quindi, di conoscere se tale comportamento dell'amministrazione finanziaria sia in linea con la politica del Governo di sostegno alle imprese, considerato, peraltro, che le operazioni sopra descritte non rappresenterebbero forme dilatorie di finanziamenti esistenti ma nuovi finanziamenti idonei a costituire la provvista di disponibilità da impiegare per l'estinzione di debiti pregressi.

Con riferimento alla problematica rappresentata dall'onorevole interrogante, l'Agenzia delle Entrate fa presente che, in base agli articoli da 15 a 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le operazioni di credito a medio e lungo termine (cioè con durata superiore a diciotto mesi), sono assoggettate al ricorrere di determinati requisiti, al pagamento di un'imposta sostitutiva.

L'applicazione di tale imposta tiene luogo dell'imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e della tassa sulle concessioni governative che risulterebbero dovute, in base al regime ordinario, in relazione a tali contratti.

Dal tenore letterale della norma di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 601 del 1973 non si desume con immediatezza la circostanza che il finanziamento deve essere destinato a finalità specifiche. Peraltro la Corte di Cassazione, in diverse sentenze, ha interpretato la disposizione normativa in discorso ritenendo che « ... la *ratio legis* della norma di agevolazione prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, articolo 15, la quale come tutte le disposizioni che prevedono delle agevolazioni tributarie, è norma di stretta interpretazione, è indubbiamente da ricercare nel favore che il legislatore intende accordare agli investimenti produttivi, nella previsione che essi possano creare nuova ricchezza sulla quale potrà più adeguatamente applicarsi il prelievo fiscale » (Corte di Cassazione civile. Sez. tributaria del 5 marzo 2009, n. 5270).

La Suprema Corte ha, tra l'altro, precisato, con riferimento ad una ipotesi di finanziamento concesso a fronte di una pregressa scoperta di conto corrente

bancario che « ... laddove ci si trovi di fronte ad una situazione ... che presuppone già erogato il credito ed investita la somma corrispondente, mentre ciò che diviene oggetto di regolamento negoziale è il termine della sua restituzione, il negozio in questione non ha per oggetto un finanziamento ma piuttosto modalità e i tempi di recupero del credito ».

In sostanza, la Cassazione afferma che il legislatore ha voluto premiare con un trattamento agevolato le operazioni di finanziamento che si traducono in investimenti produttivi che possono creare nuova ricchezza e sulla quale si potrà più adeguatamente applicare il prelievo fiscale.

Quanto sopra premesso, considerata la delicatezza della questione, che richiede approfondimenti non esperibili nell'immediato, l'Agenzia delle entrate si riserva di esprimere una compiuta opinione in tempi ragionevolmente brevi, previa effettuazione di una analisi dei contratti di finanziamento cui l'interrogazione si riferisce.

ALLEGATO 5

5-04537 Fugatti: Legittimità della determinazione in misura fissa del canone di occupazione di spazi pubblici relativi ai passi carrabili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'onorevole interrogante chiede di conoscere se l'applicazione del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche (TOSAP) di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ai passi carrabili in misura fissa pari ad euro 100 per ogni accesso, al fine di destinare le relative entrate al finanziamento di un edificio scolastico, sia conforme alla legge.

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze, rappresentando in via preliminare che le problematiche relative al canone di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante disposizioni in materia di codice della strada, esulano dalla propria competenza tecnica, ha precisato che non sembrano sussistere motivi ostativi alla possibilità di introdurre nel regolamento relativo al canone di cui al citato articolo 27 una definizione di passo carrabile mutuata dalla TOSAP, tanto è vero che l'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone che dalla misura complessiva della tassa « va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi ». Tale norma, come precisato nella Circolare n. 2/DF del 20 gennaio 2009, « risponde all'esigenza di evitare una duplicazione di oneri connessi alla stessa occupazione. Tra detti oneri deve essere sicuramente annoverato il ca-

none previsto dai commi 7 e 8, dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante le disposizioni sul codice della strada, che disciplinano le formalità per ottenere il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni richieste per le occupazioni che interessano strade non statali, prevedendo il pagamento di una somma che, come affermato da costante giurisprudenza (Cfr. *ex multis*: Corte di Cassazione, sez. V, sentenze 27 ottobre 2006, n. 23244 e 31 luglio 2007, n. 16914), deve essere corrisposta anche nel caso in cui per la stessa occupazione viene pagata la TOSAP o il COSAP. Pertanto, la lettura coordinata delle norme innanzi richiamate comporta che, ferma restando la debenza del canone del codice della strada per l'intero ammontare, è solo dall'importo dovuto a titolo di TOSAP (ovvero di COSAP) che va detratto quello del canone del codice della strada ».

Infine, il Dipartimento ha precisato che l'intento del comune di correlare il canone al finanziamento della realizzazione del nuovo polo scolastico potrebbe essere, invece, legittimamente perseguito mediante l'istituzione di un'imposta di scopo di cui all'articolo 1, commi 145 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, poiché tra le opere pubbliche individuate dal comma 149 della medesima legge, la lettera *i*), prevede proprio le « opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica ».

ALLEGATO 6

5-04538 Fluvi: Applicazione della tassa di concessione governativa alle apparecchiature terminali per il servizio pubblico terrestre di telecomunicazioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, l'onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'articolo 21 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) secondo cui la tassa trova applicazione sulla « Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (articolo 318 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202): per ogni mese di utenza ... ».

Con riferimento a tale disposizione, l'interrogante fa presente che l'articolo 218 del decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 1, lettera s), ha previsto l'abrogazione dell'articolo 318 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 che disciplina la licenza di esercizio per cui sarebbe venuto meno il presupposto oggettivo per l'applicazione della tassa sulle concessioni governative che è dato dalla licenza.

A sostegno della tesi sostenuta, l'onorevole interrogante richiama alcune pronunce delle Commissioni Tributarie Regionali con le quali non si è ritenuta dovuta la tassa sulle concessioni governative per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio pubblico terrestre di telecomunicazione.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate fa presente che l'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 13 febbraio 1990, n. 33 recante il « Regolamento concernente il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione » prevede il « ... rilascio all'utente del documento che attesta la sua condizione di abbonato al servizio; tale documento (...) sostituisce a tutti gli effetti la licenza di stazione radio ... ».

A tale proposito, l'Agenzia osserva che il decreto legislativo n. 259 del 2003 non ha operato alcuna abrogazione del regolamento introdotto con il decreto ministeriale n. 33 del 1990 che, pertanto, deve ritenersi ancora in vigore. Il rilascio all'utente di tale documento, che sostituisce la licenza di stazione radio, realizza, quindi, il presupposto impositivo di applicazione della tassa sulle concessioni dovuta ai sensi del richiamato articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972.

La tesi sostenuta dall'Onorevole interrogante, secondo cui con l'articolo 218 del decreto legislativo n. 259 del 2003 si sia di fatto inteso escludere l'applicazione della tassa sulle concessioni governative in relazione all'utilizzo di apparecchiature per la telefonia mobile non risulterebbe, peraltro, coerente con il disposto di cui al successivo articolo 219 del medesimo decreto. Tale disposizione stabilisce, infatti, che « Dall'attuazione del codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ». Tale condizione non sarebbe realizzata se si esclu-

desse l'applicazione della tassa sulle concessioni governative sul rilascio delle suddette licenze.

In considerazione delle disposizioni vigenti in materia, l'Agenzia ritiene, pertanto, che la tassa sulle concessioni governative sia dovuta nelle ipotesi in cui venga rilasciato all'utente il documento attestante la sua condizione di abbonato.

Il presupposto oggettivo per l'applicazione del tributo è individuabile nel titolo giuridico che consente all'utente di utilizzare il sistema, e cioè, come chiarito dalla medesima Agenzia con la risoluzione 11 ottobre 2000, n. 154, la sussistenza di un documento che provi l'esistenza di un rapporto contrattuale tra il gestore e l'utente.

ALLEGATO 7

5-04539 Barbato: Iniziative a tutela dei piccoli azionisti delle società quotate e revisione dei meccanismi di remunerazione dei *manager*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in commissione l'onorevole Barbato, in relazione alle notizie riportate dalla stampa sul gruppo Generali, chiede se si ritenga di assumere iniziative di carattere normativo, per assicurare ai piccoli azionisti di società quotate sul mercato un miglior quadro informativo e di tutela, al fine di scongiurare che possa essere pregiudicata la sana e prudente gestione delle imprese stesse, e se non si ritenga di promuovere, anche nelle sedi europee ed internazionali, una revisione della disciplina vigente relativamente ai meccanismi di remunerazione dei *manager* stessi.

Al riguardo, occorre premettere che presso questa stessa Commissione sono state già svolte interrogazioni a risposta immediata di analogo contenuto, in ordine alle quali si richiama la risposta fornita.

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, interpellata nuovamente sulla questione, ha precisato che Assicurazioni Generali S.p.A., in ottemperanza a quanto richiesto dalla stessa Consob in data 25 marzo scorso, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del Testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, aveva emesso un articolato comunicato stampa col quale aveva chiarito la natura ed il contenuto degli accordi relativi a *Generali Ppf Holding B.V.*, intercorsi tra Assicurazioni Generali S.p.A., da un lato, e *Ppf Group N.V.* e *Ppf Col B.V.*, dall'altro.

In particolare con il comunicato stampa è stato chiarito che:

a) tali citati accordi « approvati con voto unanime dal Consiglio d'Amministra-

zione e dal Comitato Esecutivo di Generali, disciplinano una *joint venture* tra Generali e il *Gruppo PPF*, che Generali consolida nel proprio bilancio, in quanto ne detiene il controllo PPF BV detiene infatti in Holding una partecipazione minoritaria, rappresentativa del 49 per cento del suo capitale »;

b) « la costituzione di tale *joint venture* si è realizzata mediante il conferimento in *Holding* di una serie di partecipazioni societarie detenute dai partners nell'Europa centroorientale e il pagamento da Generali al *Gruppo PPF* di un conguaglio in denaro, a valori di mercato e senza contemplare alcun premio di maggioranza a carico di Generali ».

La Consob, in data 31 marzo scorso, ha richiesto ad Assicurazioni Generali S.p.A., ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del Testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, di integrare la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2010 con le seguenti informazioni:

una descrizione delle principali clausole dei citati accordi indicando, con specifico riferimento ai diritti e opzioni attribuiti rispettivamente al *Gruppo PPF* ed al Gruppo Generali, le condizioni, i termini e le modalità di esercizio di tali diritti;

le considerazioni svolte da Generali ai fini del trattamento contabile adottato nel bilancio consolidato, con puntuale riferimento ai paragrafi dei principi contabili internazionali applicabili;

la descrizione degli eventuali altri rapporti od operazioni posti in essere dal Gruppo Generali con le società facenti capo a *Petr Kellner*.

In ottemperanza a detta richiesta, in data 4 aprile scorso Assicurazioni Generali ha pubblicato l'ultima relazione finanziaria corredata dalle informazioni richieste dalla Consob.

Per quanto attiene ai compensi degli amministratori delle società quotate, allo scopo di garantire un adeguato livello trasparenza nei confronti del mercato su tali aspetti, la Consob ha ritenuto – ai sensi dell'articolo 114 del Testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria – in via transitoria ed in attesa di una definizione più sistematica della disciplina sulla trasparenza delle remunerazioni, che sarà realizzata in occasione dell'attuazione del decreto legislativo n. 259 del 30 dicembre 2010 di diffondere la Comunicazione n. DEM/11012984 del 24 febbraio 2011 recante «Richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58, in materia di indennità per scioglimento anticipato del rapporto – Raccomandazioni in materia di piani di successione nonché in merito all'informativa sui compensi prevista dall'articolo 78 del regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni».

La Consob ha, infine, rappresentato che è in corso un costante monitoraggio sull'andamento del titolo nei mercati regolamentati e che prosegue altresì una intensa attività di vigilanza sugli aspetti inerenti la *governance* delle società del Gruppo Generali.

Sulla questione il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che l'ISVAP relativamente al settore assicurativo, sta vagliando, al fine dell'adozione delle conseguenti determinazioni, le osservazioni ed i commenti pervenuti durante la fase di pubblica consultazione dell'emanando schema di Regolamento in materia di politiche di remunerazione delle imprese di assicurazione, tenuto conto dei più recenti orientamenti Europei e internazionali.